REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLZANO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al **R.G. n. 965/2024** pendente tra:

parte attrice: *Parte_1*, codice fiscale: *P.IVA_1*, con l'avv. [redacted]

parti convenute:

CP_1, codice fiscale: *P.IVA_2*, con l'avv. [redacted] e con l'avv. [redacted],

Controparte_2 codice fiscale: *P.IVA_3*, con l'avv. [redacted] e con l'avv. [redacted]

parti chiamate in causa:

(su richiesta di *CP_1*) *Parte_2* *[...]*, codice fiscale: *P.IVA_4*, con l'avv. [redacted]

(su richiesta di *Controparte_2* *Controparte_3*,

codice fiscale *P.IVA_5*, von l'avv. [redacted]

OGGETTO

Surroga nei diritti dell'assicurato ai sensi dell'art. 1916 c.c.

CONCLUSIONI

per la **parte attrice**:

"*Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, dichiarare essere tenuta e conseguentemente condannare il Sig.* *CP_1* *e la* *Controparte_4* *, in via alternativa e/o solidale e/o come meglio, al pagamento in favore della* *Parte_1* *la somma di € 325.365,63, per le causali di cui in parte narrativa, o di quella meglio vista e/o ritenuta sulla scorta della documentazione prodotta, oltre rivalutazione e interessi legali a far data dal 12/11/21 alla notifica del presente atto ed oltre interessi ex art. 1284 c.c. successivamente e sino al soddisfo. Vinte le spese ed i compensi di lite ex D.M. 147/22.*

In via istruttoria … (omissis)";

per la **parte convenuta** *CP_1*

"*in via preliminare:*

- dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta da parte ricorrente, per mancato esperimento della mediazione disposta dal Giudice nei confronti di tutte le parti del procedimento;

in via principale nel merito:

- rigettare le richieste tutte formulate nei confronti del per. ind. CP_1 *, giacché infondate sia in fatto che in diritto, per i motivi sopra indicati;*

in subordine, e nella denegata ipotesi di condanna del per. ind. CP_1 [...] *al risarcimento di un presunto danno subito dalla ricorrente ai sensi dell'art. 2050 c.c., 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. e 2055 c.c.,*

- accertare il grado di responsabilità del per. ind. CP_1 *per gli asseriti danni oggetto del presente procedimento, accertando preventivamente l'esistenza degli stessi e dichiarare che una o più delle parti in causa, ciascuno per quanto di sua spettanza e in relazione al grado di responsabilità concretamente accertato, sono tenute a tenere indenne e/o a rimborsare al per. ind.* CP_1 *ogni somma che esso fosse condannato a pagare in accoglimento di quanto richiesto dall'* Pt_1 [...] *per capitale, spese legali e tecniche;*

- accertare l'operatività della polizza -LB per i motivi di cui in narrativa e condannare Controparte_5 per l'Italia – Milano (cod. fisc. P.IVA_4), in forza del contratto di assicurazione, a tenere indenne e manlevare il per. ind. CP_1 da ogni importo che lo stesso fosse eventualmente condannato a pagare a una o più delle parti in causa e condannare la stessa a corrispondere al per. ind. CP_1 le spese di lite sostenute nella presente causa;

in ogni caso:

- con integrale rifusione delle spese di lite, comprese le spese generali, IVA e CAP, come per legge;

in via istruttoria … (omissis)";

per la parte convenuta Controparte_2 :

"*Voglia l'adito Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, così giudicare:*

In via preliminare e procedurale:

- dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea nei confronti dei convenuti per mancato esperimento della procedura di mediazione demandata dal Giudice nei confronti di tutte le parti del giudizio entro i termini assegnati;

In via principale:

- respingere tutte le domande formulate dalla ricorrente nei confronti della resistente Controparte_2 *in quanto infondate in fatto ed in diritto;*

In via subordinata:

- nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande formulate nei confronti della resistente Controparte_2 *condannare, nei limiti di polizza,* Controparte_3 *, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 31021 Mogliano Veneto (TV), Via* [redacted]*, codice fiscale* P.IVA_6 *, Part. IVA* P.IVA_5 *, a corrispondere direttamente a parte ricorrente quanto eventualmente a questa dovuto dalla resistente* Controparte_2 *e in subordine condannare* Controparte_3 *, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 31021* [redacted]*, codice fiscale* P.IVA_6 *, Part. IVA* P.IVA_5 *, di rifondere alla resistente* Controparte_2 *tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere tenuta a pagare a qualsiasi titolo nel corso del presente giudizio, rispettivamente di garantire e manlevare integralmente la resistente* Controparte_2

In ogni caso:

- spese, diritti ed onorari a carico della ricorrente, rispettivamente in subordine - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917, comma 3 cpc - a

carico della terza chiamata in causa Controparte_3 *, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 31021 Mogliano Veneto (TV), Via* [redacted]*, codice fiscale* P.IVA_6 *, Part. IVA* P.IVA_5 ";

In via istruttoria: … (omissis)";

per la chiamata in causa Controparte_6 :

"*IN VIA PRELIMINARE*

1. Dichiarare la nullità del ricorso ex art. 218 decies c.p.c ex art. 163 co. 3 n.4 c.p.c. per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, respingere le domande di Parte_1 *;*

2. Dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c. in relazione al contratto assicurativo n. [redacted]*-LB per tutte le motivazioni articolate nel presente atto*

IN VIA PRINCIPALE

3. Dichiarare l'inoperatività della polizza n. [redacted]*-LB, essendo il predetto contratto scaduto al momento della denuncia del sinistro, ai sensi dell'art. 11 delle condizioni generali di polizza;*

4. Rigettare tutte le domande formulate nei confronti dell'assicurato in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto;

IN VIA SUBORDINATA

5. Nella davvero denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande della ricorrente nei confronti del CP_1 *e di sua condanna, previo accertamento di una o più cause di esclusione o limitazione, dichiararsi l'operatività del contratto assicurativo* [redacted] *-LB ferme le condizioni di tale singola polizza (massimale, franchigia, retroattività), per i soli vizi connessi all'operato dell'assicurato e, comunque, a secondo rischio ex art. 10 delle condizioni generali di polizza;*

IN OGNI CASO

6. Spese diritti e onorari di causa interamente rifusi";

per la chiamata in causa Controparte_3 :

"*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:*

- In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea nei confronti dei convenuti e/o della domanda di manleva proposta dalla Controparte_2 *nei confronti di* Controparte_3 *per mancato esperimento della procedura di mediazione demandata dal Giudice nel termine da questi assegnato;*

- Nel merito: respingere tutte le domande da chiunque proposte nei confronti della Controparte_2 perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa; conseguentemente, respingere la domanda di manleva proposta dalla Controparte_2 perché parimenti infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.

- In via di estremo subordine:

per il denegato caso in cui il Tribunale Ill.mo dovesse accertare una responsabilità anche solo parziale della CP_2 , limitarsi la manleva da parte dell'assicurazione chiamata in causa Controparte_7 nei limiti della polizza, ivi comprese le scoperture, le franchigie e i massimali.

- In via istruttoria … (omissis)".

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Parte_1 agisce in surroga ex art. 1916 c.c. per il recupero di € 325.365,63, corrisposti al proprio assicurato, sig. CP_8 , a seguito di un incendio verificatosi il 26 dicembre 2020 presso gli immobili assicurati, siti in Parcines (BZ), Via e La compagnia ritiene responsabili i convenuti ing. CP_1 , in qualità di direttore dei

lavori e coordinatore per la sicurezza dei lavori edili in corso, e la convenuta *Controparte_2*, nella qualità di impresa affidataria del cantiere, per la mancata adozione di idonee misure di sicurezza nonché per negligenza nella gestione del cantiere.

2. I due convenuti si sono costituiti in giudizio respingendo ogni addebito e chiedendo la chiamata in causa delle rispettive compagnie assicuratrici, la *Parte_2* a manleva del convenuto *CP_1* e la *Controparte_3* a manleva del convenuto *Controparte_2*. Dopo la costituzione anche delle due chiamate in causa, il numero complessivo delle parti processuali costituite è aumentato a sei.

3. Data la complessità della lite, rilevabile dal numero delle parti, dalle loro richieste istruttorie e dalla mancanza di un'ATP esperita sulla causa dell'incendio, il Giudice, alla prima udienza del 14/10/2024, ha disposto, su istanza della *Controparte_3*, la prosecuzione del processo, introdotto dalla parte attrice come procedimento semplificato di cognizione, nelle forme del rito ordinario ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c. (cfr. verbale del 04/10/2024)[1].

[1] Si ritiene più consono all'intervenuta modifica del rito parlare di parte attrice e parti convenute, al posto di parte ricorrente e parti resistenti.

4. Alla prima udienza successiva alla modifica del rito, svolta il 24/01/2025 in forma di trattazione scritta, il Giudice, "*ritenuto utile disporre una mediazione demandata dal giudice, considerata la molteplicità delle parti e la possibilità di ripartire le eventuali varie responsabilità*", ha disposto "*l'esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5-quater del D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28*" e ha fissato "*l'udienza del 09/09/2025 per l'eventuale prosecuzione del processo che sostituisce con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con termine perentorio fino allo spirare dell'udienza fissata per il deposito delle note*" (ordinanza del 20/02/2025).

5. La mediazione demandata dal Giudice, introdotta dalla parte attrice presso l'Organismo di Mediazione Forense di Bolzano, si è conclusa con esito negativo, come si evince dal verbale del primo incontro tenutosi il 23/04/2025 (depositato dalla parte convenuta *Controparte_2* il 03/09/2025 e dalla parte attrice il 05/09/2025).

6. Nelle note scritte per l'udienza del 09/09/2025 tutte le parti, tranne la parte attrice, si sono lamentate, riferendosi al verbale citato[2] e all'invito al primo incontro di mediazione (depositato dalla parte convenuta *Controparte_2* il 03/09/2025), che la mediazione in questione è

[2] Nel verbale si prende atto che "*non sono presenti le chiamate in causa nel giudizio sub 965/2024 RG, Controparte_* e si precisa che, quali parti della mediazione in questione, figurano soltanto *Parte_1* , *Controparte_2* e il sig. *CP_1* : la prima come parte che ha avviato la mediazione nei confronti delle altre due.

stata instaurata soltanto nei confronti delle due parti convenute e non anche nei confronti delle due chiamate in causa e, di conseguenza, tutte e tre le parti eccepiscono l'improcedibilità della domanda giudiziale attorea; le chiamate in causa eccepiscono inoltre l'improcedibilità delle domande di manleva.

7. Per decidere sull'eccepita improcedibilità, idonea a definire la causa in rito, il Giudice ha fissato con ordinanza del 01/10/2025 l'udienza per la "*decisione a seguito di trattazione orale*", ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., per la data dell'11/12/2025, da svolgersi in forma di trattazione scritta (ai sensi dell'art. 128, comma 1, c.p.c.). Ora segue la sentenza sulla questione rilevata.

8. L'eccezione di improcedibilità, peraltro rilevabile anche d'ufficio, è fondata. L'art. 5-quater del D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28, stabilisce chiaramente che "*la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale*" (comma 2) e che "*all'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale*" (comma 3). L'improcedibilità matura definitivamente alla scadenza del termine per l'espletamento della mediazione e non è ammessa alcuna remissione in

termini, neppure attraverso una successiva nuova disposizione giudiziale di mediazione.

9. Nel caso di specie, la mediazione demandata dal giudice doveva coinvolgere tutte le parti del giudizio, come emerge dal tenore letterale dell'ordinanza che ha disposto "*l'esperimento di un procedimento di mediazione*" senza limitazioni soggettive. Invero, l'ordinanza ha motivato la mediazione demandata proprio con il riferimento alla "*molteplicità delle parti*", cui consegue "*la possibilità di ripartire le eventuali varie responsabilità*".

10. La giurisprudenza di merito è consolidata nel ritenere che la mediazione demandata senza limiti soggettivi[3] (che, peraltro, sarebbero controproducenti) debba coinvolgere tutte le parti del processo. È chiara la *ratio* della necessità di coinvolgere, in particolare, anche le parti chiamate in garanzia: la presenza delle stesse, alla fine ancora più importante delle parti convenute, aumenta notevolmente la probabilità di un esito positivo della mediazione, in quanto sono spesso loro stesse che si accollano le somme risarcitorie condivise tra le parti. È fuori dubbio che una

[3] Cfr. Tribunale civile di Messina, sentenza n. 247 del 13 febbraio 2025 con i riferimenti giurisprudenziali citati: "*Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, solo l'effettiva partecipazione di tutti i litisconsorti soddisfa la condizione di procedibilità posta dal D. lgs 28/2010 … laddove il Tribunale inviti le parti ad esperire una mediazione avvalendosi del potere discrezionale conferitole dall'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 28/2010, la mediazione svolta a quel punto della lite 'non può che riguardare l'intero oggetto del processo' (Cassazione civile sez. I, 27/03/2024, n. 8248)*".

mediazione avrebbe avuto, nel caso in questione, una concreta prospettiva di successo soltanto in presenza delle due chiamate in garanzia.

11. L'ovvio principio di diritto è chiaramente enunciato nella sentenza della Corte d'Appello di Firenze, Sez. IV, Sent., 09/11/2023, n. 2282, che ha riconosciuto come nella "*mediazione delegata ... non v'è ragione di distinguere tra attore, convenuto e terzo chiamato, posto che già è stato introdotto un giudizio che ha senso mandare in mediazione solo ove ciò sia suscettibile di chiudere la complessiva controversia. Non solo un accordo parziale non avrebbe una particolare utilità, dal punto di vista dell'economia processuale, ma soprattutto intanto vi possono essere concreti spazi di conciliazione in quanto pure l'assicuratore partecipi, anche economicamente, all'auspicato accordo conciliativo*".

11. Con riferimento alle spese di lite, si ritiene giustificato disporne la compensazione, in considerazione del fatto che "*l'esperimento di un procedimento di mediazione*" (art. 5-quater, comma 1, D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28) era rivolto, tramite l'ordinanza del 20/02/2025, indifferentemente a tutte le parti, sicché ciascuna di esse era tenuta ad agire e/o prestare la dovuta collaborazione allo scopo di instaurare una mediazione soggettivamente completa. Nel caso in questione, tutte le parti, tranne l'attrice, hanno chiesto l'improcedibilità, ma nessuna di esse ha

sollecitato tempestivamente l'integrazione della mediazione con le parti mancanti o ha comunque collaborato per sanare la situazione. Ne consegue che tutte le parti hanno concorso a determinare l'esito negativo della mediazione e la conseguente improcedibilità, circostanza che integra "*altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni*" (art. 92, comma 2, c.p.c., così come emendata dalla Corte costituzionale, sentenza 19 aprile 2018, n. 77), idonee a giustificare la compensazione reciproca delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 965/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. dichiara l'improcedibilità di tutte le domande proposte nel presente giudizio per mancato esperimento della mediazione demandata ai sensi dell'art. 5-quater del D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28, nei confronti di tutte le parti del processo;

2. compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Bolzano (BZ), il 12/12/2025.

Il Giudice

Günter Morandell

(firma digitale)